

I.R.P.E.T.

Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Oggetto: Atti di valutazione e controllo

Ricognizione delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" ai fini della revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2020 e la relazione sull'attuazione del precedente piano di razionalizzazione adottato con riferimento alle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2020.

CIG: NP

CUP: NP

IL DIRETTORE

Richiamata la propria determinazione n. 7 del 23/01/2018, con la quale si dispone, ai sensi di quanto stabilito all'articolo 24, comma 1, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica", la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute da IRPET alla data del 23 settembre 2016

Dato atto che tale ricognizione straordinaria dava esito negativo

Visto l'articolo 20, comma 1, secondo capoverso, del D.Lgs. 175/2016, che dispone l'obbligo per le amministrazioni pubbliche che non detengono alcuna partecipazione alla data della revisione annuale delle partecipazioni, di cui al medesimo articolo 20, di comunicare tale circostanza alla Sezione della Corte dei conti competente ed alla struttura di cui all'articolo 15 dello stesso D.Lgs. 175/2016

Preso atto che il Supporto Telematico Patrimonio presso la Direzione VIII – Valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico, Ufficio IV, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, che costituisce la struttura di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 175/2016, ha inviato alle pubbliche amministrazioni la comunicazione di avvio della procedura di acquisizione dei provvedimenti di revisione periodica delle partecipazioni pubbliche e il censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti al 31/12/2019

Considerato che in tale comunicazione si legge che "per entrambi gli adempimenti in oggetto, è previsto l'obbligo di comunicare anche l'assenza di partecipazioni, prestando esplicita dichiarazione, da inoltrare attraverso l'applicativo" e che "nel caso di Amministrazioni soggette al TUSP, deve essere inserito il provvedimento, adottato dall'organo competente, attestante la non detenzione di partecipazioni in Società"

Rilevato che alla data del 31/12/2019, e persistentemente alla data del 31/12/2020, IRPET non detiene alcuna partecipazione, diretta o indiretta, in Società e che non sussistono propri rappresentanti in organi di governo di Società o Enti, partecipati o meno

Rilevata la propria competenza ad adottare il presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto all'articolo 9 bis della legge regionale 29 luglio 1996, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'ordinamento dell'IRPET

Dato atto che il presente provvedimento, per sua natura, non è sottoposto al controllo di regolarità contabile

DETERMINA

1. di concludere con esito negativo la ricognizione delle partecipazioni possedute da IRPET alla data del 31/12/2020;
2. di dare atto che IRPET non possiede alcuna partecipazione, né alla data sopra indicata né alla data odierna, né sussistono propri rappresentanti in organi di governo di Società o Enti, partecipati o meno;
3. di comunicare il predetto esito negativo con le modalità stabilite all'articolo 20, comma 1, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, ovvero alla Sezione della Corte dei conti competente ed alla struttura di cui all'articolo 15 dello stesso D.Lgs. 175/2016 tramite l'applicativo *Partecipazioni* del Portale Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it>.